REGOLAMENTO (CEE) N. 1620/71 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1971

che modifica il regolamento n. 204/67/CEE relativo alla fissazione di coefficienti per il calcolo di prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine, diversi dai suini macellati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che i coefficienti previsti dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 121/67/CEE per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, diversi dai suini macellati, sono stati fissati dal regolamento n. 204/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione di coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine, diversi dai suini macellati (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1109/68 (4) ;

considerando che è opportuno adattare la nomenclatura dell'allegato II di tale regolamento a quella del regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che stabilisce le regole generali relative al sistema detto dei « prodotti pilota e derivati » che permette la fissazione degli importi supplementari nel settore delle carni suine (5), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2611/70 (6) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato II del regolamento n. 204/67/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.
(3) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2840/67.
(4) GU n. L 185 del 29. 7. 1968, pag. 1.
(5) GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.
(6) GU n. L 281 del 27. 12. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

N. della tariffa	Designazione dei prodotti	Coefficienti
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue :	
	A. di fegato	1,53
	B. altri (b) :	
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	2,50
	II. non nominati	1,76
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	A. di fegato :	
	II. altre	1,41
	B. altre :	
	III. non nominate :	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso :	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine :	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	2,65
	bb) Spalle, anche in parti	2,20
	cc) altre	1,50
	2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine	1,25
	3. meno di 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine	0,74

(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.